

Allegato C) alla Delib.G.R. n. 70/10 del 29.12.2016

Disciplina delle modalità di rilascio e revoca del contrassegno di cui all'art. 6 della legge regionale 21 marzo 2016, n. 4, recante "Disposizioni in materia di tutela della panificazione e delle tipologie da forno tipiche della Sardegna".

#### Articolo 1 - Premessa

1. La Regione, riconoscendo l'importanza che un prodotto di qualità riveste per il miglioramento dell'offerta rivolta al consumatore e per il rilancio dell'economia di settore, istituisce un apposito contrassegno regionale che attesti la vendita del pane fresco, a norma dell'art. 6, della legge regionale 21 marzo 2016, n. 4, recante "Disposizioni in materia di tutela della panificazione e delle tipologie da forno tipiche della Sardegna".

## Articolo 2 - Titolarità del contrassegno

1. Il contrassegno è di proprietà della Regione Autonoma della Sardegna, che lo tutela in conformità alla vigente normativa nazionale, europea ed internazionale, e provvede alla sua registrazione in Italia, nei Paesi dell'Unione Europea e nei Paesi extraeuropei.

#### Articolo 3 - Caratteristiche del contrassegno

- 1. Il contrassegno attesta la vendita del pane fresco in Sardegna.
- 2. Esso riporta l'emblema istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna, la dicitura "pane fresco" e il numero di iscrizione dell'impresa produttrice, corrispondente a quello di iscrizione presso il Registro delle imprese tenuto dalle Camere di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura, secondo il modello approvato dalla Giunta regionale.
- 3. Il contrassegno rilasciato all'impresa produttrice vale anche per le eventuali sedi secondarie, filiali o altri punti vendita, anche temporanei.

#### Articolo 4 - Rilascio dell'autorizzazione all'uso del contrassegno

1. L'uso del contrassegno è rilasciato su richiesta del produttore del pane fresco, in regola con la vigente normativa regionale, nazionale ed europea in materia, dalle Camere di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura competenti per territorio, secondo la modulistica stabilita dall'Assessorato regionale competente in materia di artigianato.



## Articolo 5 - Uso del contrassegno e della denominazione "pane fresco"

- 1. Il contrassegno è esposto in maniera visibile, secondo quanto meglio indicato nel manuale d'uso:
- a) presso il produttore al quale è rilasciato, le sue sedi secondarie, le filiali e le rivendite, anche temporanee;
- b) sull'espositore all'interno del punto vendita, al fine di differenziare il pane fresco dagli eventuali altri tipi di pane commercializzati;
- c) sulla confezione, qualora il pane fresco sia racchiuso in sacchetti o altre modalità di confezionamento.
- 2. Il produttore al quale è rilasciato il contrassegno può consentirne l'uso, con le stesse modalità di cui al comma precedente, da parte degli esercizi commerciali nei quali è venduto il pane fresco prodotto.
- 3. È vietato modificare, alterare o contraffare in qualsiasi modo il contrassegno, utilizzarlo in maniera impropria, sovrapporlo ad altre immagini o farne un uso diverso da quello previsto dalla legge e dalla presente disciplina.
- 4. I soggetti autorizzati all'utilizzo del contrassegno regionale espongono al pubblico le indicazioni previste dalla normativa comunitaria e nazionale vigente in materia di etichettatura, nonché l'indicazione delle modalità di cottura (forno a legna o forno elettrico), del luogo di origine della materia prima e della tipologia di farina e di lievito utilizzati.
- 5. È vietato utilizzare la denominazione di "pane fresco" o di "pane conservato", anche se accompagnata da integrazioni e specificazioni, per identificare prodotti che si differenziano in modo sostanziale, per modalità di composizione o per procedura di fabbricazione, da quelli indicati all'art. 2, comma 1, della legge regionale 21 marzo 2016, n. 4.

#### Articolo 6 - Vigilanza e controllo

- 1. La vigilanza e il controllo sull'applicazione della presente disciplina sono esercitate dall'azienda sanitaria locale (ASL) e dal comune competenti per territorio, in conformità a quanto previsto dall'art. 11 della legge regionale 21 marzo 2016, n. 4.
- 2. Al fine di effettuare verifiche e controlli, il personale dell'azienda sanitaria locale (ASL) e del comune competenti per territorio hanno libero accesso alle aziende, ai punti vendita, alle sedi principali e secondarie, alle filiali e alle rivendite, anche temporanee, delle imprese produttrici di pane fresco alle quali sia stato rilasciato il contrassegno e alle imprese venditrici, in qualsiasi momento dell'orario di apertura e senza obbligo di preavviso.



- 3. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 11 della legge regionale 21 marzo 2016, n. 4, e le sanzioni previste dalle norme di legge vigenti in materia, l'azienda sanitaria locale (ASL) o il comune che accertino una violazione della presente disciplina ne danno immediata comunicazione all'Assessorato regionale competente in materia di artigianato ed alla Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura competente per territorio o a quella che abbia rilasciato il contrassegno per l'adozione dei provvedimenti conseguenti.
- 4. Le associazioni di categoria maggiormente rappresentative delle imprese, le associazioni dei panificatori, le singole imprese produttrici o venditrici e chiunque ravvisi o venga a conoscenza di fatti o circostanze, atti o comportamenti posti in essere in violazione della presente disciplina o comunque lesivi dell'immagine della filiera di qualità rappresentata dal contrassegno ne danno immediata informazione all'Assessorato regionale competente in materia di artigianato ed alla Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura competente per territorio o a quella che abbia rilasciato il contrassegno per l'adozione dei provvedimenti conseguenti.

#### Articolo 7 - Revoca del contrassegno

- 1. La revoca del contrassegno è disposta dall'Assessorato regionale competente in materia di artigianato in caso di:
- a) irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 12 della legge regionale 21 marzo 2016, n. 4;
- b) fatti, circostanze, atti o comportamenti posti in essere in violazione della presente disciplina o comunque lesivi dell'immagine della filiera di qualità rappresentata dal contrassegno.
- 2. La revoca del contrassegno comporta la decadenza del produttore dal diritto all'uso ed il conseguente obbligo di rimuovere immediatamente lo stesso dall'azienda, dal punto vendita, dalle sedi secondarie, dalle filiali e dalle rivendite, anche temporanee, nonché dall'espositore all'interno del punto vendita e dalla confezione, qualora il prodotto sia racchiuso in sacchetti o altre modalità di confezionamento.
- 3. Le Camere di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura della Sardegna trasmettono all'Assessorato competente in materia di artigianato, entro il 31 gennaio di ciascun anno, l'elenco nominativo aggiornato dei produttori in possesso del contrassegno.

## Articolo 8 - Decadenza dall'uso del contrassegno

- 1. Le imprese produttrici di pane fresco alle quali sia stato rilasciato il contrassegno decadono dall'uso in caso di:
- a) cessazione, interruzione o sospensione dell'esercizio dell'attività di produzione o vendita;
- b) venire meno di uno dei requisiti che ne hanno consentito il rilascio, secondo la presente disciplina e le norme di legge vigenti in materia.



# Articolo 9 - Disposizioni finali

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente disciplina si applicano le norme di legge regionale, nazionale ed europee, e le disposizioni regolamentari vigenti in materia.